

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento famiglia e politiche sociali
Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Autorizzazione al funzionamento”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata “Servizio 4 – Albi – Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;

VISTO il Regolamento organizzativo dei Dipartimenti regionali, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019;

VISTA l'istanza presentata con la quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO con sede legale in Caltagirone Via Santa Maria di Gesù, 2 chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Gestanti Ragazze madri Donne in difficoltà e la tipologia Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e struttura di ospitalità in emergenza per una struttura sita in Caltagirone;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall' Ente;

VISTO il parere reso dal Comune di Caltagirone con nota n. 38559 del 11/07/2019;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 93418 del 10/07/2019 dall'A.S.P. di Caltagirone;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'ente COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO con sede legale in Caltagirone Via Santa Maria di Gesù, 2 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Gestanti Ragazze madri Donne in

difficoltà presso la Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e struttura di ospitalità in emergenza sita in Caltagirone per una ricettività di n. 08 unità.

Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.

ART. 2 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015;

ART. 4 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 5 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 29.07.2019

Il Funzionario
F.to Carmelo Parrino

IL DIRIGENTE
F.to Antonino Maggio